



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 18/03/2021

CONTRORICORSO EX ART. 370 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO RG 2582/2021 CON RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO ASSUNTO AL PROT. 9500/2021 : AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO ROMERIO

L'anno duemilaventuno , il giorno diciotto , del mese di Marzo , alle ore 15:00 , la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	OLIVIERI NICOLETTA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	FILIPPINI LUCIO	Assessore	P
5	STOPPIONI MARIA LUISA	Assessore	P
6	CERRI DANIELE	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 53 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 16/03/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/03/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 18/03/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 53

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 16/03/2021

**CONTRORICORSO EX ART. 370 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO RG 2582/2021
CON RICORSO INCIDENTALI CONDIZIONATO ASSUNTO AL PROT.
9500/2021 : AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
ALL'AVV. ALESSANDRO ROMERIO**

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- 1) Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Cattolica conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Ge.Co. Park S.r.l. (di seguito GECO) e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (di seguito BPEL) affinché fosse:
 - I) accertato e dichiarato che il diritto di superficie costituito mediante contratto di data 03.12.2002 a favore della GECO sugli immobili siti nel Comune di Cattolica (attualmente distinti al catasto fabbricati al Foglio 1, Particella 4409 ed al catasto terreni al Foglio 1, Particelle 4410 e 4411) si fosse estinto per effetto della decadenza dal medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23.12.2008;
 - II) accertata e dichiarata la piena proprietà del Comune attore da qualsivoglia peso o diritto della GECO sui beni in controversia;
 - III) accertata e dichiarata la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla GECO in favore della BPEL con rogito di data 09.02.2006;
 - IV) in subordine accertata e dichiarata l'avvenuta estinzione di detta ipoteca contestualmente all'estinzione del diritto di superficie; con ogni conseguenziale provvedimento e condanna alle spese di lite.

- 2) Il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso con sentenza n. 471/2020, nella quale veniva definitivamente stabilito tra l'altro:
- l'estinzione del diritto di superficie a favore della ditta Ge.co.park srl costituito con il contratto rep 19516/2002;
 - la piena esclusiva e illimitata proprietà del Comune di Cattolica dei terreni distinti in catasto al foglio Foglio 1, Particelle 4410 e 4411:
- 3) la sentenza di primo grado veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale successivamente con sentenza 1734/2020 ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di primo grado;
- 4) veniva proposto gravame avanti alla suprema corte di Cassazione con procedimento iscritto al R.G n. 2582/2021 affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandro Romerio con delibera di Giunta comunale nr. 141 del 5/11/2020:
- 5) nell'ambito di detto procedimento la soc. Purple Srl ha proposto controricorso ex art 370 cpc (assunto al prot Ente nr. 9500 del 16/03/2021), relativamente alla validità della ipoteca costituita da Ge.Co.Park srl sul diritto di superficie oggetto di concessione da parte del Comune a seguito della decadenza comminata dal Comune medesimo a carico del concessionario Ge.Co. Park S.r.l.. In via subordinata rispetto all'accoglimento del terzo e/o del quarto motivo di ricorso del Comune di Cattolica, la controricorrente ripropone una questione rimasta assorbita in secondo grado relativa alla omissione di pronuncia da parte del Tribunale di Rimini con riferimento alla eccezione ex Art. 2816, co. 1, c.c. sollevata da BPEL nel giudizio di primo grado inerente il trasferimento ipso iure dell'ipoteca sul corrispettivo.

PRESO ATTO delle motivazioni espresse dal legale patrocinatore con comunicazione mail del 25/02/2021 in merito alla necessità di resistere a tale nuovo procedimento avanti alla suprema Corte di Cassazione;

CONSIDERATO, quindi necessario ed opportuno, per quanto sopra esposto resistere avanti alla Corte di Cassazione avverso il controricorso ex art. 370 c.p.c. con ricorso incidentale condizionato proposto dalla Soc. Purple spv srl affidando il patrocinio legale all'Avv. Alessandro Romerio già patrocinatore del procedimento avanti alla Suprema Corte di Cassazione sez. Civile R.G. 2582/2021;

RILEVATO che il presente procedimento non comporta aggravio di spesa ulteriore a carico dell'Amministrazione;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO che, l'Avvocato Romerio, possiede comprovata esperienza quale patrocinatore in Cassazione;

CONSIDERATA la complementarieta' del procedimento di cui trattasi con quello di cui alla delibera di Giunta comunale nr. 141/2020 e la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Romerio, e ritenuto l'affidamento diretto in questo caso rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, resistere nel procedimento descritto conferendo incarico di patrocinio legale all'Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

VISTI ggli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che”...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico non comporta spesa a carico dell'Amministrazione comunale,
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)